

DELIBERA N. 26/11/CONS

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL PROGETTO DI GEMELLAGGIO TRA L'AUTORITA' E IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISRAELIANO

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 20 gennaio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la delibera n. 17 del 16 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti, rispettivamente, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n. 2666/2000 del 5 dicembre 2000, con cui è stato introdotto lo strumento dei gemellaggi amministrativi;

VISTO il Regolamento n. 2698/2000 del 27 novembre 2000, emanato del Consiglio dell’Unione Europea, con il quale viene istituito il programma MEDA allo scopo di fornire assistenza agli Stati aderenti all’Euro Partenariato Mediterraneo, anche attraverso la realizzazione di progetti di gemellaggio;

VISTO il *Twinning Manual* pubblicato dalla Commissione Europea nell’ottobre 2002 ed aggiornato nel 2009, nel quale vengono definite le procedure applicative relative ai progetti di gemellaggio;

VISTA la Twinning Fiche per il progetto di gemellaggio amministrativo IS10-ENPAP-TE-05, denominato “*Assist the Israeli Telecommunications regulator to establish greater approximation to the European Union regulatory approach, specifically with wholesale markets*” volto a sviluppare ulteriormente il quadro regolatorio israeliano e ad ottenere una sua più ampia approssimazione con la *best practise* europea;

VISTA la proposta di adesione al bando presentata in data 12 luglio 2010 dalla *Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway* tedesca (di seguito BNetzA) per conto del German Federal Ministry of Economics and Technology (di seguito BMWi) e, congiuntamente in veste di Junior Partners, da AGCOM e dalla Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (di seguito CMT) spagnola;

VISTA la nota con cui, in data 22 luglio 2010, il Capo della Delegazione UE a Tel Aviv, Andrew Standley ha comunicato al National Contact Point tedesco che la proposta presentata da BNetzA, AGCOM e CMT è risultata vincitrice del progetto di gemellaggio ed assegnataria del bando di *Twinning* con il Ministero israeliano;

VISTA la proposta di Contratto (*workplan*) per l’implementazione del progetto stilata congiuntamente da BNetzA, AGCOM e CMT ed approvata formalmente dalla Delegazione UE a Tel Aviv in data 15 dicembre 2010;

VISTA la proposta di *Consortium Agreement* stipulata con B&SU, soggetto mandatario del Governo tedesco per la gestione dei Twinning di BMWi e di BNetzA, nonché *mandated body* riconosciuto dalla Commissione Europea, volta ad affidare ad esso la gestione finanziaria del gemellaggio e, in particolare, il pagamento e la rendicontazione delle missioni degli esperti dell’Autorità;

RITENUTO necessario, in vista dell’inizio delle attività del progetto previste per la seconda metà di gennaio, approvare le modalità di implementazione del *Twinning* e di partecipazione ad esso da parte dei dirigenti e dei funzionari dell’Autorità sulla base delle indicazioni già contenute nel *workplan*;

UDITA la relazione dei Commissari Enzo Savarese e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Art. 1

(Disposizioni concernenti il personale cui è affidata la realizzazione del progetto di gemellaggio)

1. Il ruolo di *Project Leader* e la responsabilità della implementazione del gemellaggio e delle sue componenti per la parte di competenza dell'Autorità, secondo le previsioni del *Twinning Manual* e del Contratto richiamati nelle premesse, sono attribuiti all'Avv. Francesco Sciacchitano, al quale viene altresì affidata la conduzione dei rapporti operativi con i partner del progetto;
2. All'Ing. Vincenzo Lobianco, direttore della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica, viene attribuito il ruolo di *Institutional Coordinator* del progetto e vengono affidati i compiti di concludere e firmare il *Consortium Agreement* richiamato nelle premesse, nonché di assicurare, internamente all'Autorità, il necessario coordinamento delle attività che saranno svolte dal personale incaricato dei differenti task del progetto.
3. I funzionari e dirigenti dell'Autorità inseriti nel Contratto prendono parte al progetto in qualità di *Medium-term experts* o di *Short-term experts* nei termini stabiliti dal *Twinning Manual* e dal Contratto stesso, secondo le modalità operative stabilite dal *Consortium Agreement* e seguendo le indicazioni dell'*Institutional Coordinator* e del *Project leader*
4. Per lo svolgimento delle attività connesse al progetto, l'*Institutional Coordinator* può altresì richiedere la collaborazione di altro personale specializzato dell'Autorità, dandone preventiva comunicazione al Segretario Generale.

Articolo 2
(Gestione finanziaria delle attività del progetto)

1. La gestione finanziaria delle attività del progetto, per la parte di competenza dell'Autorità, viene affidata alla società B&SU, *mandated body* riconosciuto dalla Commissione Europea ed incaricato della gestione finanziaria di tutti progetti di BMWi e di BNetzA.

Articolo 3
(Finanziamento del progetto)

1. Il progetto di cui alla presente delibera viene finanziato interamente dalla Commissione Europea. La sua attuazione non determina alcun onere sul bilancio dell'Autorità.
2. Le missioni svolte per il gemellaggio da parte dei dirigenti e dei funzionari dell'Autorità sono pagate direttamente (ed esclusivamente) dal budget del progetto secondo le disposizioni del capitolo 5 del *Twinning Manual* (rev 2009).
3. Eventuali residui attivi dei *Project management costs* che dovessero rimanere inutilizzati al termine del gemellaggio saranno acquisiti al bilancio dell'Autorità come previsto dal *Twinning Manual* (rev 2009).

Articolo 4
(Disposizioni accessorie)

1. Ferme restando le disposizioni circa il finanziamento del gemellaggio di cui al precedente articolo, il Direttore del Servizio Amministrazione e Personale dispone i provvedimenti conseguenti alla presente delibera per facilitare la realizzazione del progetto, anche prevedendo l'assegnazione delle risorse umane e tecnologiche necessarie allo svolgimento delle attività

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale e nel sito Web dell'Autorità.

Roma, 20 gennaio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Enzo Savarese

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola